

**STATUTO DELLA FONDAZIONE OPERA COLLEDANI-BULIAN**  
**VALVASONE ARZENE**

**Art. 1**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

La FONDAZIONE OPERA COLLEDANI - BULIAN, è nata dal patrimonio legato al testamento olografo della Signora Nerina COLLEDANI - BULIAN, pubblicato il 29.12.1967.

La Fondazione si costituisce il 3 febbraio 1982 come da atto Rep. 66.404 del notaio Cesare Marzona, integrato e completato dall'atto Rep. 120.255 del 27 gennaio 1992.

Con Decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali n. 23 del 05.10.1992, l'Ente viene eretto in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza di cui alla Legge n. 6972 del 17 luglio 1890.

Successivamente depubblicizzata, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 19 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia", si è costituita in soggetto di diritto privato, denominata FONDAZIONE OPERA COLLEDANI - BULIAN, con sede in Valvasone Arzene, via Borgo San Antonio, n. 9.

La FONDAZIONE OPERA COLLEDANI - BULIAN, è iscritta al n. 154 del Registro regionale delle persone giuridiche il 27/12/2006.

**Art. 2**

**FINALITA'**

La Fondazione non ha scopo di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, impronta la propria attività gestionale a criteri di efficienza, efficacia, economicità, perseguendo l'equilibrio tra costi e ricavi.

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza, erogando servizi, in via prioritaria, ai residenti nel Comune di Valvasone Arzene.

L'attività si esplica, in particolare, nel prestare assistenza sociale, a persone anziane autosufficienti, mediante accoglienza ed ospitalità residenziale o semiresidenziale. Ciò sempre conseguente alla libera scelta degli interessati.

Le prestazioni erogate, attraverso la gestione della Struttura residenziale per anziani "Casa Albergo Colledani Bulian", sono di tipo alberghiero, con una qualificata attività di animazione, finalizzata al mantenimento e al miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia degli ospiti nelle attività quotidiane, sociali e di relazione.

**Art. 3**

**ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può svolgere tutte le attività strumentali volte alla realizzazione degli scopi prefissi, ed in particolare:

- a) collaborare con enti pubblici e privati, fondazioni, imprese ed associazioni pubbliche e private, enti locali e singoli privati, anche stipulando apposite convenzioni, nonché provvedere alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio;
- b) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque in possesso;
- c) stipulare contratti con terzi;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

- e) concorrere alla programmazione, organizzazione e gestione di servizi sociali in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti;
- f) mettere a disposizione di terzi locali, risorse economiche, aree ed attrezzature, per promuovere ed organizzare manifestazioni, iniziative ed eventi, mostre, attività espositive, convegni, incontri, procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non assume obbligazioni per conto di alcuno, né può rappresentare alcuno, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

#### **Art. 4**

##### **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni ceduti nella successione della defunta Colledani-Bulian Nerina;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

#### **Art. 5**

##### **FONDO DI GESTIONE**

La Fondazione trae i mezzi per l'amministrazione, la gestione e per l'attuazione delle proprie finalità:

- a) dai proventi dell'attività della Fondazione;
- b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari, e non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio, proveniente da enti pubblici, da enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- c) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

#### **ART 6**

##### **BILANCIO E CONTABILITA'**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, coadiuvato dal Responsabile di struttura, ha l'obbligo di redigere ed approvare, acquisendo preventivamente il parere dell'Organo di controllo monocratico (o del Revisore del conto nei casi previsti dalla Legge), il bilancio di previsione, le variazioni ed il rendiconto di gestione e la relativa relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il conto consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, unitamente ai loro allegati e al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui sono stati approvati, dovranno essere depositati nei modi di legge.

Il bilancio preventivo costituisce autorizzazione di spesa. Ogni nuova spesa non prevista nel bilancio previsionale deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. In caso di necessità e somma urgenza il Presidente può autorizzare la spesa ma deve riferirne in Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima seduta utile, ovvero entro sessanta giorni e comunque entro il termine dell'esercizio.

La Fondazione adegua la contabilità alla normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dalle norme del Codice Civile e dai principi contabili in vigore.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle finalità della Fondazione e per le proprie attività strumentali, accessorie e connesse.

## **Art. 7**

### **ORGANI**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di controllo e Revisore dei conti nei casi previsti dalla Legge.

## **Art. 8**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 membri, tra i quali viene eletto il Presidente, che sono così designati:

- a) quattro Consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Valvasone Arzene su indicazione del Consiglio Comunale, di cui uno individuato dalle Minoranze consiliari;
- b) un Consigliere nominato di comune accordo dalla Parrocchia del Santissimo Cuore di Cristo di Valvasone, dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Arzene e dalla Parrocchia di San Lorenzo Martire di San Lorenzo.

Possono essere designati a tale incarico i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, residenti nel comune di Valvasone Arzene.

Il Consiglio di Amministrazione entra in carica il giorno dell'insediamento e dura in carica cinque anni.

I Consiglieri sono rieleggibili ma non possono restare in carica per più di tre mandati consecutivi purché ciascun mandato abbia avuto durata non inferiore a due anni.

Il Sindaco di Valvasone Arzene e le Parrocchie del SS.mo Cuore di Cristo di Valvasone, di San Michele Arcangelo di Arzene e di San Lorenzo Martire di San Lorenzo devono designare i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato.

Nel caso di dimissioni di uno o due Consiglieri gli enti preposti alla designazione dei sostituti debbono provvedervi entro sessanta giorni dalla comunicazione delle dimissioni.

Nel caso di inerzia degli enti preposti alla nomina dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione può cooptare a far parte del consesso un soggetto avente i requisiti idonei a ricoprire la carica per il tempo residuo del mandato.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri presentate al protocollo della Fondazione comportano la decadenza del Consiglio di Amministrazione che deve essere rinnovato nel termine di sessanta giorni.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per l'ordinaria gestione sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può assicurare i propri Amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, che è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione può prevedere anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma, e-mail o SMS, almeno cinque giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce due volte all'anno, in ogni caso almeno ogni sei mesi e, comunque, su richiesta di almeno due Consiglieri.

In caso di comprovata necessità le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte in modalità a distanza.

#### **Art. 9**

#### **INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI**

Non possono essere designati a Consiglieri:

- a) amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza di impresa che forniscano beni o servizi alla Fondazione;
- b) dipendenti della Fondazione ovvero prestatori d'opera nei confronti della Fondazione;
- c) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Fondazione;
- d) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Fondazione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Fondazione e non hanno ancora estinto il debito;
- e) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Fondazione, sono stati legalmente messi in mora.

Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma il Consiglio di Amministrazione:

- su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni;
- dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.

#### **Art. 10**

#### **COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo Statuto, specialmente quelle di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. In particolare:

- a) elegge, tra i propri membri, il Presidente della Fondazione;
- b) elegge, tra i propri membri e su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- c) nomina, tra i propri membri, il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina il Responsabile di struttura e ne stabilisce il compenso quando lo stesso non è dipendente della Fondazione;
- e) approva le rette, le tariffe dei servizi erogati e le indennità di carica;
- f) predisporre e approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- g) definisce obiettivi, priorità, piani, programmi, direttive generali e regolamenti per l'azione amministrativa e per la gestione;
  
- h) individua e assegna al Responsabile di struttura, materiali e risorse economico-finanziarie da destinare al raggiungimento delle finalità perseguite;
- i) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- j) verifica l'azione amministrativa e la gestione della Fondazione, nonché i relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- k) approva le modifiche statutarie e i regolamenti interni;
- l) individua forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.

#### **Art. 11**

#### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta dei voti favorevoli espressi dagli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti palesi.

Le votazioni hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono private salvo diversa disposizione del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i componenti in carica, può discutere e deliberare anche su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte in forma scritta e custodite in ordine cronologico.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale scritto che è custodito in ordine cronologico.

I verbali e le deliberazioni sono redatti dal Segretario e da questi firmati congiuntamente al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Segretario i verbali sono redatti da un Consigliere.

I verbali delle sedute sono pubblicati, entro quindici giorni, per un periodo non inferiore a trenta giorni, sul sito informatico della Fondazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

## **ART 12**

### **REGOLAMENTI INTERNI**

L'iniziativa dei regolamenti spetta al Consiglio di Amministrazione.

La potestà regolamentare del Consiglio di Amministrazione è esercitata nel rispetto delle Norme statali e regionali e di quelle specifiche del proprio Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad emanare i regolamenti interni che riterrà necessari al corretto funzionamento della Fondazione e delle attività che la stessa amministra.

## **ART. 13**

### **DECADENZA DEI CONSIGLIERI**

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, previo formale invito a giustificare le assenze entro il termine di trenta giorni, decadono dalla carica.

La contestazione di eventuali cause di incompatibilità, notificate per iscritto ad un Consigliere, deve essere discussa in apposita adunanza da tenersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata entro quindici giorni all'ente che ha diritto a provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere.

Il Comune e le Parrocchie di Arzene, San Lorenzo e Valvasone, che provvedono alla nomina dei Consiglieri, possono revocarli solo per il venir meno dei requisiti di eleggibilità previsti.

## **Art. 14**

### **NOMINA DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella prima seduta del Consiglio rinnovato, da tenersi entro quindici giorni dalla comunicazione di designazione dei nuovi membri.

La convocazione è disposta dal membro più anziano di età e gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta saranno:

- a) verifica di eventuali cause di incompatibilità;
- b) nomina del Presidente;
- c) nomina del Vice Presidente;
- d) nomina del Segretario;

Nel caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente entro il termine di quindici giorni.

Nel caso di vacanza della carica di Presidente – per dimissioni anche dalla carica di Consigliere - il Vice Presidente, o in sua assenza - per contemporanee dimissioni - il Consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente.

La convocazione deve essere disposta entro quindici giorni dalla notifica della designazione del nuovo Consigliere da parte dell'ente competente alla surroga.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Vice Presidente può esercitare tutte le funzioni del Presidente assente o impedito per non più di novanta giorni consecutivi, termine entro il quale deve convocare il Consiglio di Amministrazione per la nomina di un nuovo Presidente.

#### **ART.15**

##### **COMPITI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. È l'organo responsabile delle attività programmatiche e di indirizzo dell'Ente. Esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente.

Il Presidente della Fondazione, in particolare:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'osservanza dello Statuto;
- c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- e) prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne in Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni;
- f) sospende per gravi ed urgenti motivi i dipendenti;
- g) conclude e sottoscrive nell'interesse della Fondazione tutti i contratti;
- h) cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- i) può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vice Presidente e ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART.16**

##### **INDENNITA'**

Il Consiglio di Amministrazione delibera, in concorso con l'approvazione del bilancio di previsione, le indennità previste per il Presidente e per i Consiglieri. Tali indennità complessive annue non possono superare il cinque per cento delle entrate per rette, riferite all'ultimo conto consuntivo approvato.

La carica di Consigliere è retribuita con un gettone di presenza, per ogni seduta del Consiglio, nella misura non superiore all'importo dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri del Comune di Valvasone Arzene.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, in alternativa al gettone di presenza, può essere corrisposta una indennità di carica, stabilita in modo anche differenziato, in ragione delle eventuali deleghe attribuite al singolo Consigliere dal Presidente.

I compensi deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione devono assumere il parere favorevole dell'Organo di controllo.

Compete ai componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a riunioni e attività svolte al di fuori della sede istituzionale nell'interesse della Fondazione, opportunamente autorizzate dal Presidente.

È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza con il solo diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

#### **ART. 17**

##### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI – NOMINA E COMPETENZE**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina:

- dell'Organo di controllo monocratico, iscritto al Registro dei revisori contabili;
- di un Revisore dei conti, nei casi previsti dalla Legge.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla legge in vigore. Esso può esercitare inoltre, nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria della Fondazione. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al Presidente della Fondazione e ai titolari della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge in materia.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo ed ha diritto ad intervenire ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

Sul budget preventivo e sul bilancio di esercizio redige apposita relazione.

L'organo di controllo dura in carica cinque anni e può essere rinominato.

La nomina dell'organo di controllo può essere revocata per inadempienza dei compiti previsti dal presente Statuto, in caso di evidente mancata attività di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione o quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

#### **ART. 18**

##### **RESPONSABILE DI STRUTTURA**

La funzione di direzione della Fondazione, finalizzata a garantire la gestione amministrativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali e il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, è affidata ad un Responsabile di struttura.

Può essere incaricato del ruolo di Responsabile di struttura un dipendente della Fondazione, pur non appartenente alla qualifica dirigenziale, qualora sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza almeno triennale nel coordinamento organizzativo e gestionale di servizi e strutture socioassistenziali e socio sanitarie.

Il Responsabile di struttura, con atto motivato, può essere nominato anche al di fuori della dotazione organica.

L'incarico di Responsabile di struttura ha durata annuale rinnovabile. In ogni caso, mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Responsabile.

Il Responsabile di struttura svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi consiliari, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.



Il Responsabile di struttura opera per il raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del risultato di detti programmi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione. Assume le decisioni organizzative e di gestione del personale, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

Il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti del Responsabile di struttura i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi, revocando l'incarico conferito. Qualora il Responsabile sia stato nominato al di fuori della dotazione organica, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto stipulato con lo stesso.

#### **ART. 19**

#### **PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO**

I regolamenti interni regolano la partecipazione e il volontariato.

#### **ART. 20**

#### **BENEMERITI E BENEFATTORI**

Sono Benemeriti e Benefattori coloro che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e su proposta motivata del Presidente, avranno elargito, anche in tempi diversi, denaro o beni o avranno contribuito alla realizzazione degli scopi della Fondazione con attività, anche professionali, di particolare rilievo.

I nominativi dei Benefattori saranno incisi sul monumento alla solidarietà, collocato nel parco della Fondazione. Quelli dei Benemeriti saranno annotati, a ricordo, in apposito "Albo d'Oro" tenuto presso la sede della Fondazione.

Sono Benemeriti: La Signora Nerina Colledani Bulian, il Comune di Valvasone Arzene, il Comune di Clauzetto, il Comune soppresso di Valvasone, il comune soppresso di Arzene, e gli ex Presidenti della Fondazione, che abbiano ricoperto la carica per almeno tre anni.

Sono Benefattori gli ex Consiglieri della Fondazione, che abbiano ricoperto la carica per almeno tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire riconoscimenti a persone o istituzioni che si siano distinte in opere o iniziative a favore della Fondazione.

#### **ART. 21**

#### **MODIFICHE STATUTARIE**

Ogni modifica al presente Statuto sarà apportata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La proposta di modifica dello Statuto della Fondazione deve acquisire il parere non vincolante del Consiglio Comunale di Valvasone Arzene. Detto parere deve essere espresso nel termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

#### **ART. 22**

#### **SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

In caso di scioglimento della Fondazione il Comune di Valvasone Arzene subentra nella titolarità del patrimonio della stessa.

#### **ART. 23**

#### **LEGISLAZIONE APPLICABILE**

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative ed i regolamenti in vigore.

VISTO: IL PRESIDENTE